TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO PUGLIESE

BARI

CORAM ANTONIO LIA, PONENTE

Diocesi di ---

Prot. n. 67/2024

NULLITATIS MATRIMONII

S. – G.

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel Nome del Signore. Amen.

Nell'anno dodicesimo del Pontificato di Papa Francesco, il giorno 4 giugno 2024, i Rev. mi Signori:

- Sac.---, Preside del Collegio

- Dott. Antonio Lia, Ponente

- Sac. ---, Giudice

nella causa di nullità di matrimonio

tra

S., attrice, nata il --- a --- ed ivi residente alla via --- n. ---, rappresentata e patrocinata dall'avv. ---,

e

G., convenuto, nato il --- a --- e residente in --- alla via --- n. ---,

con l'intervento in causa del Difensore del Vincolo Sostituto dott. --- ; vista la propria competenza a motivo del luogo di celebrazione del matrimonio, hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva in primo grado di giurisdizione.

FATTISPECIE

1) Le parti si conoscono nel dicembre del 2010, a ---, tramite comuni amici. L'attrice ha 21 anni, frequenta la facoltà di --- e dopo la laurea inizia a lavorare nell'amministrazione di un'azienda ---, dove il padre era socio. Il convenuto ha un anno in più e lavora presso l'Esercito a Roma. Egli poi, abbandona quel lavoro ed inizia a lavorare nel mondo delle telecomunicazioni. Il padre biologico non ha mai riconosciuto G. che è nato a

seguito della relazione che la madre, separata, aveva allacciato con un uomo sposato con tre figli. Il padre poi, era rimasto vedovo ed aveva sposato una donna, anch'essa vedova, che aveva un figlio dalla precedente unione. In pratica, G. è cresciuto solo dalla madre. S., d'altra parte, proviene da una famiglia dove i genitori sono anaffettivi ed il padre si allontana frequentemente dalla casa coniugale, coltivando altre relazioni. Egli è autoritario e decisionista e condiziona pesantemente le scelte delle figlie e in particolare di S., con ricatti. L'attrice, inoltre, cresce con vuoto paterno, vivendo costantemente la paura dell'abbandono e la condizione di non sentirsi amata. Tuttavia, nel 2007 vive una storia sentimentale con un ragazzo di --- per circa tre anni, incontrandosi dapprima solo nei fine settimana e successivamente sporadicamente a causa del trasferimento del fidanzato in Romania. Il fidanzamento a distanza acuisce in S. la sua angoscia dell'abbandono, finchè non conosce, nel 2010, come abbiamo detto, G. Sin da subito, ella è colpita dal giovane per la sua allegria e per le immediate attenzioni mostratole, così inizia a frequentarlo, decidendo di interrompere la storia con l'altro fidanzato. Il fidanzamento dura circa

cinque anni ed è vissuto senza slanci e passione. G. è il suo punto riferimento maschile a cui non piace litigare, mostrandosi sempre ` accondiscendente a qualsiasi decisione di S. Nel 2015, l'attrice inizia a cercare una casa da acquistare senza coinvolgere G. che non contrasta ciò. Senonchè, nel maggio del 2015, su iniziativa di G. incominciano a vedere le sale ricevimenti, senza che le parti abbiano deciso di sposarsi; un giorno S. fa presente a G. che da parte sua non c'è mai stata una proposta di matrimonio e questi provvede subito dopo a regalarle un anello di fidanzamento. L'attrice accetta la proposta di matrimonio, poiché sente nei confronti di G. un debito di riconoscenza per le attenzioni mostratele nell'aprile del 2014, in occasione di un suo intervento chirurgico. L'attrice vive il tempo previo al matrimonio senza dare peso alla scelta e alle conseguenze della stessa e pur non avendo la maturità per affrontare le nozze.

2) Il matrimonio è celebrato nella Parrocchia --- in ---, il --- 2016. Seguono la festa e il viaggio di nozze, privo di qualsiasi manifestazione d'affetto, compresi i rapporti sessuali. La vita coniugale dura circa sette anni e viene vissuta nell'abitudine. Dopo qualche anno, l'attrice inizia ad

essere corteggiata da un suo collega di lavoro, fino al punto di intraprendere una relazione con una forte intesa sessuale. Nel marzo del 2020, rimane incinta del collega e vive l'intera gestazione con un grande peso di coscienza verso il marito. Inizia a vivere una profonda depressione interiore, esternata dopo il parto, fino a tentare il suicidio nel febbraio del 2021. Nel marzo del 2021 rivela ogni cosa a G. e nell'aprile successivo avvia l'azione di disconoscimento di paternità con successiva sentenza di disconoscimento di figlio naturale. Nel maggio 2021 ella inizia un percorso di psicoterapia, tutt'ora in itinere. Le parti, nonostante tutto, continuano a vivere insieme pacificamente fino al gennaio del 2023 quando iniziano a vivere da separati in casa. E' il convento poi, nel maggio del 2023 a lasciare la casa coniugale. Segue la separazione legale in forma consensuale.

3) In data 4 dicembre 2023 l'attrice presentava un libello e chiedeva la dichiarazione di nullità. Il Vicario Giudiziale, con proprio decreto, lo ammetteva in data 5 dicembre 2023. Il 18 gennaio 2024, il Vicario Giudiziale prima di costituire il Collegio, concordava il dubbio con la formula: "SE CONSTI DELLA NULLITA' DEL

MATRIMONIO PER: 1. GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO DA PARTE DELL'ATTRICE CIRCA I DIRITTI E I DOVERI MATRIMONIALI ESSENZIALI DA DARE E ACCETTARE RECIPROCAMENTE (CAN. 1095 N. 2); 2. INCAPACITA' DELL'ATTRICE AD ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO PER CAUSE DI NATURA PSICHICA (CAN. 1095 N. 3)". La causa veniva regolarmente istruita con le deposizioni della parte attrice e dei testimoni. La parte convenuta risultava assente. Veniva elaborata una perizia sulla parte attrice dal perito di parte, dott.ssa ---, psicologa. Gli atti di causa erano pubblicati il 19 marzo 2024. La conclusione in causa era decretata il 19 aprile 2024.

IN DIRITTO

4) Sia la dottrina che la legge canonica hanno sempre riconosciuto il consenso coniugale come unica causa efficiente del matrimonio. Il consenso dei nubendi, sufficiente e necessario per realizzare il patto coniugale, in quanto atto giuridico (cfr. can. 124), deve essere un atto umano, cioè un'azione cosciente di una persona, che agisce attraverso le proprie facoltà psichiche superiori.

Soltanto quell'atto che procede dalla scelta cosciente e libera del soggetto può considerarsi come umano, poiché la scelta si rivolge ad un fine conosciuto e voluto dall'agente (cfr. coram Caberletti, 26 maii 2015, in *R.R.Dec.*, vol. CVII, p. 182, n. 2). In quanto atto umano, volontario, responsabile e libero, pertanto, il consenso richiede la capacità naturale dei contraenti, oltre che (anzi ancor prima) la capacità giuridica stabilita anche dalla legge positiva. La capacità naturale, così come si evince nella triplice partizione del can. 1095, abbraccia tre aspetti: 1) il sufficiente uso della ragione; 2) la discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare; 3) la capacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. Il consenso, dunque, richiede nei contraenti la capacità intellettiva, affinché conoscano i diritti e i doveri matrimoniali da dare e accettare reciprocamente, perché ponderino con sufficiente valutazione i medesimi diritti e doveri, senza essere costretti da condizionamenti interni che inducono ad una scelta non libera, in modo finalmente di adempiere a quei doveri essenziali del matrimonio. In altre parole, i contraenti devono essere in possesso delle facoltà razionali e volitive e godere di uno stato di libertà personale, in modo che possano prendere una decisione cosciente e libera in ordine allo stato di vita matrimoniale e siano in grado di donarsi e accettarsi reciprocamente.

DE GRAVI DEFECTU DISCRETIONIS IUDICII

5) Secondo il tenore del can. 1095, n. 2, per il perfezionamento del consenso coniugale è necessaria la

discrezione di giudizio, ossia quella dimensione della capacità consensuale, che interessa la sfera estimativa-deliberativa della persona, coinvolgendo sia la cognizione critica sia la libertà di scelta. Il processo psichico del consenso matrimoniale, infatti, inizia dall'intelletto, che offre al nubente le nozioni teoriche sul matrimonio, offrendo alla mente del soggetto plurime opportunità, così che l'agente sia in grado di comporre un giudizio critico o deliberazione. "La facoltà conoscitiva con la funzione meramente concettuale è rivolta soltanto alla comprensione astratta del vero, mentre la facoltà critica espleta la funzione di raziocinare e comporre insieme giudizi per dedurne uno nuovo, cioè del potere di raziocinio e di giudizio pratico. In questo modo la facoltà critica, talvolta identificata con la facoltà ponderativa o estimativa, realizza il passaggio dalla cognizione speculativo-pratica al giudizio prudenziale, chiamato dagli scolastici giudizio pratico-pratico con una proiezione sulla scelta. Tale giudizio afferma infatti ciò che il soggetto deve fare *hic et nunc"* (A. STANKIEWICZ, *La relazione tra mancanza di libertà interna e discrezione di giudizio,* in H. FRANCESCHI - M. A. ORTIZ [a cura di], *Verità del consenso e capacità di donazione,* Roma 2009, 234). Per emettere un valido consenso, dunque, oltre a godere di un adeguato uso delle facoltà intellettive, è necessario che il nubente sia provvisto della maturità psicologica e della libertà interna necessarie per assumere una decisione tanto impegnativa, qual è la scelta matrimoniale, che coinvolge l'intera futura esistenza. Sulle dimensioni della *discretio iudicii,* così si esprime la

giurisprudenza rotale: *"Idem est ac maturitas iudicii quae fundatur super tribus praerequisitis, ex parte nupturientis: a) sufficienti cognitione intellectuali circa obiectum consensus; b) critica cognitione aestimativa de negotio matrimoniali atque de eiusdem iuribus ac oneribus;* c) *libertate interna seu capacitate libere sese determinandi ad matrimonium ineundum"* (coram Ragni, 12 iulii 1994, in *R.R.Dec.,* vol. LXXXVI, p. 380, n. 3).

6) In sostanza la discrezione di giudizio comprende non solo la conoscenza intellettiva astratta dell'oggetto del matrimonio, ma la capacità di valutarlo realisticamente, in riferimento alla propria esistenza e alla persona del futuro coniuge. L'integrità della *discretio iudicii* proviene da una armonica unione e cooperazione delle facoltà dell'intelletto e della volontà, per mezzo delle quali il contraente può apprezzare prudentemente ed assumere con ragionevole deliberazione i gravi diritti e doveri inerenti al matrimonio (cfr. A. D'AURIA, *Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica,* Roma 2007, 156-157). La sinergia dei dinamismi psichici si fonda sull'abilità di attribuire un significato compiuto alla scelta matrimoniale, sulla idoneità di valutare criticamente quali conseguenze comportino il matrimonio e le sue obbligazioni essenziali, su un'adeguata consapevolezza della incidenza di tali diritti e doveri sulla propria esistenza ed, infine, sulla capacità di autodeterminazione con sufficiente ponderazione dei motivi e con volontà ragionevolmente svincolata da impulsi o condizionamenti interni costrittivi della libertà interiore. La capacità consensuale matrimoniale, tuttavia, non richiede

una condizione di indiscusso equilibrio psichico, ma solo quel tanto di integrità delle facoltà psichiche superiori, che permetta una conveniente valutazione dell'atto che si vuole compiere e consenta l'autonomia nel decidersi ad esso, così che l'atto possa dirsi proprio del soggetto che lo compie (cfr. M. F. POMPEDDA, *Il canone 1095 del nuovo Codice di Diritto Canonico tra elaborazione precodiciale e prospettive di sviluppo interpretativo,* in *Ius Canonicum,* XXVII [1987], 543). Per questa ragione, un valido consenso non esige la piena maturità umana, ma soltanto quella maturità specifica per valutare nel concreto ciò che concerne l'unione coniugale. In proposito, Giovanni Paolo II, nell'Allocuzione alla Rota Romana del 1987, precisa che, mentre la maturità psichica è il punto d'arrivo dello sviluppo umano, la maturità in senso canonico è il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio (cfr. IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad Romanae Rotae Praelatos Auditores,* 5 februarii 1987, n. 6, in *AAS* LXXIX [1987], p. 1457), al di sotto del quale ogni contraente va considerato irresponsabile dell'atto del consenso matrimoniale o radicalmente inadatto alla condizione coniugale. Dunque, la maturità richiesta è la capacità minima per sposarsi, non l'abilità per la realizzazione perfetta della vita coniugale.

7) Il can. 1095, n. 2 riconosce effetto irritante ad una discrezione di giudizio carente, ossia intaccata da un difetto che impedisca nel soggetto il corretto esercizio di quella maturità specifica ordinata e proporzionata al matrimonio, che impegna due persone nel dono reciproco di sé per tutta la vita. In questa fattispecie l'incapacità si

situa nell'atto del consenso, il quale non giunge a prodursi validamente perché la persona che lo pone non gode della facoltà critica necessaria per giudicare in merito alla propria idoneità per dare e ricevere i diritti e i doveri essenziali del matrimonio. Si tratta di una incapacità naturale di produrre l'atto del consenso come atto umano, frutto di una volontà deliberata e di una giusta estimazione della natura del matrimonio e dei diritti e dei doveri, che vengono ad interessare in concreto la persona del contraente. A tal proposito, si deve osservare che oggetto della discrezione di giudizio sono i diritti e i doveri essenziali derivanti dal patto matrimoniale, da dare ed accettare reciprocamente con una persona concreta. Trattandosi di diritti e doveri essenziali, cioè pertinenti all'essenza del connubio, essi si riferiscono al matrimonio nella sua totalità come consorzio tra l'uomo e la donna coinvolgente tutta la vita (cann. 1055 §1; 1057 §2); perpetuo ed esclusivo (can. 1056); ordinato al bene dei coniugi ed alla generazione ed educazione della prole (can. 1055 §1). Pertanto, la difettualità della discrezione di giudizio ha una connotazione relativa, riguardando esclusivamente l'oggetto essenziale del consenso matrimoniale: *"Iudicii discretionis defectus commensurandus est relationi quam habet, directae vel indirectae, cum ipso obiecto vel fine contractus matrimonialis, id est, 'circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda'"* (coram Bottone, 12 decembris 2002, *R.R.Dec.,* vol. XCIV, p. 774, n. 7). Inoltre, la normativa canonica precisa che l'incapacità

a contrarre matrimonio non può attribuirsi ad una qualsiasi lacuna nella sfera psichica del soggetto, essendo necessario che il difetto di discrezione di giudizio debba qualificarsi come grave. Su questo aspetto la succitata sentenza *coram* Bottone insegna: *"Iudicii discretionis defectus* [...] *atque manare debet ex severa anomalia vel gravi perturbatione indolis, characteris ac personalitatis tempore quo matrimonium celebratum est praesente, etiam in forma latenti, sed realiter" (Ibidem).* Non si richiede una totale assenza, ma è sufficiente una capacità discretiva che non abbia raggiunto quel livello adeguato richiesto dall'oggetto del giudizio e che è costituito dai diritti-doveri essenziali matrimoniali (cfr. A. D'AURIA, *Il consenso matrimoniale*, cit., 163*).*

8) Oltre ad una retta capacità conoscitiva e ad un'adeguata capacità critica, alla discrezione di giudizio appartiene, quale elemento costitutivo, la libertà interiore nella decisione della scelta matrimoniale o capacità di autodeterminazione. Dottrina e giurisprudenza affermano che non esiste consenso se manca la libertà interna, richiedendosi nella persona che esprime il consenso matrimoniale la padronanza delle sue azioni. In specifico, si richiede quella libertà psicologica immune da qualunque necessità, coazione o condizionamento interiore, che influiscano direttamente sulla volontà, diminuendone la capacità di autodeterminazione. La libertà che si richiede nel nubente è quella proporzionata al matrimonio, per il quale si esige una maggiore responsabilità rispetto alle altre scelte della vita normale. Essa cessa di essere

proporzionata al matrimonio, quando la volontà risulti dominata da un fattore motivante che prevalga sugli altri, strumentalizzandola e togliendole ogni possibilità di volere diversamente (cfr. A. D'AURIA, *Il consenso matrimoniale*, cit., 198). Si tratterebbe di una determinazione intrinseca, a causa di una *determinatio ad unum,* dove gli impulsi istintuali determinano la scelta, così che non possa avere campo il libero arbitrio, trovandoci in realtà di fronte ad una volontà non pienamente padrona della propria libertà nell'emettere il consenso. Soltanto l'individuo che, nel suo processo di maturazione, è pervenuto ad una personalità adattata e integrata, capace di affrontare e risolvere le situazioni in base ai valori che orientano la sua esistenza, è in grado di resistere realmente a tali impulsi. La volontà, dunque, deve deliberare in maniera libera da coazione interna, capace di opporsi e resistere ad istinti ed impulsi interni, scegliendo coscientemente e con libertà, se e con chi contrarre.

DE INCAPACITATE ASSUMENDI OBLIGATIONES MATRIMONII ESSENTIALES

9) La terza fattispecie irritante il matrimonio censita dal can. 1095 riguarda l'incapacità ad assumere gli obblighi coniugali essenziali. Il matrimonio, infatti, in quanto *consortium totius vitae* che si fonda sulla mutua donazione ed accettazione dei coniugi, richiede la capacità dei contraenti non solo a comprendere la natura degli obblighi da esso derivanti, ma anche ad assumere e mantenere tali obblighi. Ciò a cui si guarda non è più il processo di formazione del consenso e la capacità del contraente di

compiere un atto umano, ma la capacità del nubente, al momento della prestazione del consenso, di potersi assumere le obbligazioni che scaturiscono dal patto e di poterle compiere in futuro. In questo caso "assumere" significa farsi carico qui ed ora di quegli atti e di quei comportamenti che promanano dal patto coniugale obbligandosi a portarli a compimento nella vita coniugale. La natura dell'incapacità va considerata come *"radicalis ineptitudo, inadaequatio vel non disponibilitas subiecti circa obiectum essentiale consensus matrimonialis in ordine ad obligationum essentialium adimpletionem"* (coram Stankiewicz, 26 iunii 1997, in *R.R.Dec.,* vol. LXXXIX, p. 534, n. 9).

10) L'incapacità si riferisce, quindi, alla impossibilità di assumere nel matrimonio la reciproca donazione e accettazione dei diritti e delle obbligazioni essenziali che costituiscono l'oggetto formale del consenso matrimoniale. Non si tratta solo di ciò che è facoltativo, per quanto opportuno ed auspicabile, ma di quanto è obbligatorio e inderogabile, connesso con l'essenza dell'unione matrimoniale; in altri termini, di quelle prestazioni giuridiche esigibili, dalle quali dipende la stessa sussistenza del matrimonio. Tali obbligazioni giuridiche, infatti, sorgono dal vincolo coniugale ed appartengono all'oggetto della volontà consensuale, ossia il *consortium totius vitae:* l'integrazione personale nella comunità di vita coniugale; la costruzione della relazione interpersonale coniugale; la realizzazione della complementarietà del coniuge ad ogni livello; l'accettazione della prole e la connessa educazione; la

salvaguardia dell'unità del vincolo e della fedeltà ad esso. Sono obbligazioni che promanano dai fini del matrimonio (can. 1055 § I), dalle sue proprietà essenziali (can. 1056), e da tutto ciò che appartiene in modo essenziale al consorzio coniugale: *"Non solum ad tria essentialia matrimonii bona, capacitas assumendi sese extendit, sed etiam, ad verum consortium totius vitae in bonum coniugum ordinatum, quod matrimonii essentiale elementum est"* (coram Alwan, 18 februarii 1997, in *R.R.Dec.,* vol. LXXXIX, p. 117, n. 10).

11) *L'incapacitas assumendi* deve riferirsi al rapporto tra il soggetto che contrae e l'oggetto del consenso matrimoniale, non invece alla relazione tra soggetto e soggetto. Pertanto, non si può confondere l'incapacità di assumere con le difficoltà per portare avanti una relazione validamente instaurata a causa delle specifiche personalità di entrambi i contraenti. Certamente, l'incapacità di assumere gli oneri coniugali essenziali non si evidenzierà fino a quando non si constaterà una radicale incapacità di adempierli. Tuttavia, non sempre l'incapacità di adempiere l'oggetto del patto suppone l'incapacità di assumerlo, potendo quell'incapacità essere intervenuta successivamente all'atto consensuale. Peraltro, l'inadempimento potrebbe essere dovuto a cattiva volontà o scarso impegno da parte dei coniugi. Nell'Allocuzione alla Rota Romana del 1997 Giovanni Paolo II, richiamando la visione antropologica cristiana, sottolineava "la necessità del sacrificio, dell'accettazione del dolore e della lotta come realtà indispensabili per essere fedeli ai propri doveri". Ed avvertiva i Prelati Uditori: "Sarebbe fuorviante, nella

trattazione delle cause matrimoniali, una concezione, per così dire, troppo 'idealizzata' del rapporto tra i coniugi, che spingesse ad interpretare come autentica incapacità ad assumere gli oneri del matrimonio la normale fatica che si può registrare nel cammino della coppia verso la piena e reciproca integrazione sentimentale" (IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad Romanae Rotae Praelatos Auditores,* 27 ianuarii 1997, n. 4, in *AAS* LXXXIX [1997], p. 488). In poche parole, il Magistero pontificio invita a non confondere l'incapacità con la mera difficoltà, che si può incontrare nella vita coniugale, escludendo pertanto come motivo di nullità un'incapacità di natura soltanto morale, che non ha nulla a che vedere con la causa psichica richiesta dal Legislatore.

12) La legislazione canonica, infatti, esige che l'incapacità debba originarsi in una causa di natura psichica. Ciò significa che questa causa deve riguardare la strutturazione anomala della vita psichica del soggetto, i suoi processi patologici e la sua struttura psichica abnorme, che causano l'incapacità di assumere gli obblighi, indipendentemente dalla natura della causa efficiente, sia questa di indole organica oppure funzionale (cfr. coram Stankiewicz, 22 februarii 1996, in *R.R.Dec.,* vol. LXXXVIII, p. 126, n. 18). La causa non è quella che provoca l'incapacità di consentire, ma che provoca nel soggetto un effetto negativo tale da renderlo non capace di emettere un consenso valido.

Ciò che rileva è il nesso di proporzionalità tra la causa psichica e l'effetto in ordine all'assunzione degli

obblighi derivanti dal patto matrimoniale, per cui la valutazione ha necessariamente un'impronta soggettiva e sarà oggetto di una specifica prova processuale, di natura tecnico-scientifica (cfr. A. D'AURIA, *Il consenso matrimoniale*, cit., 217-219). Quanto alle cause di natura psichica, non necessariamente devono essere di ordine psicopatologico o riconducibili a gravi anomalie mentali. Tra esse si possono annoverare anche i disordini, le anomalie o disturbi che, incidendo sulla personalità del soggetto e determinandone i comportamenti, comunque diminuiscono la sua capacità di assumere l'oggetto del patto coniugale e lo rendono inidoneo ad impegnarsi agli obblighi essenziali da esso promananti e relativi alla vita matrimoniale. Inoltre, l'incapacità invalidante il matrimonio deve sussistere al momento dell'emissione del consenso: in quel momento deve essere già presente, sia che abbia manifestato la sua azione, sia che agisca in forma latente. Non deve sopraggiungere successivamente perché le obbligazioni tra i coniugi sorgono dal momento dello scambio del consenso e non dopo. Si tratta, dunque, di una incapacità antecedente al matrimonio, cosicché l'impossibilità di corrispondere alle prestazioni cui ci si obbliga è già presente nel momento del matrimonio *in fieri,* sebbene possa rivelarsi successivamente alle nozze, cioè nel matrimonio *in facto esse.*

13) Tra le cause di natura psichica in grado di compromettere l'abilità naturale al matrimonio, sia dal punto di vista della valutazione critica, sia dal punto di vista della libertà interiore, sia dal punto di vista dell'assunzione

degli oneri coniugali, può essere annoverata **l'immaturità psico-affettiva.** Secondo la più recente giurisprudenza rotale *"immaturitas psycho-affectiva habetur ex abnormi evolutione animi subiecti, qui, quamvis habeat sufficientem aetatem, caret intellectus et voluntatis maturitate consensui proportionata, cum evolutio eius facultatis criticae ideoque et harmonica conspiratio harum facultatum superiorum praepedita sint"* (coram Todisco, 12 martii 2014, in *R.R.Dec.,* vol. CVI, p. 94, n. 8). L'immaturità psico-affettiva diventa rilevante agli effetti della nullità del matrimonio, quando intacca sostanzialmente le componenti essenziali della capacità consensuale e non quando costituisce soltanto una limitazione dello sviluppo della maturità personale; ovvero, quando incide gravemente sia sulla formazione del giudizio critico-valutativo in materia dei diritti e doveri coniugali essenziali, sia sul processo volitivo della scelta, sia anche sulla disposizione e idoneità per l'assunzione degli obblighi essenziali del matrimonio (cfr. A. STANKIEWICZ, *La giurisprudenza della Rota Romana sull'immaturità affettiva,* in AA.VV., *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis,* Città del Vaticano 2005, 369). Gli studi inerenti tale tematica delineano alcuni tratti tipici dell'immaturità: incapacità di controllare e dominare le pulsioni emotive e passionali; insicurezza decisionale e tendenza a riproporre gli schemi affettivo-emotivi dell'infanzia; difficoltà ad instaurare validi rapporti interpersonali e sociali; incapacità ad affrontare e ad adattarsi a situazioni nuove, che impongono sforzi organizzativi; inettitudine a vivere una minimale relazione

interpersonale matrimoniale; incapacità a vivere il matrimonio come legame stabile, definitivo e oblativo (cfr. J. M. PINTO GOMEZ, *L'immaturità affettiva nella giurisprudenza rotale,* in AA. VV., *L'immaturità psico-affettiva nella Giurisprudenza della Rota Romana,* Città del Vaticano 1990, 40; A. AMATI, *L'incidenza dell'immaturità psico-affettiva sul consenso matrimoniale nella dottrina e nella giurisprudenza canonica,* Roma 1993, 159). Elementi utili per valutare una condizione di immaturità sono le vicissitudini dell'età evolutiva, le modalità delle relazioni interpersonali, i disadattamenti sociali, l'insufficiente autonomia, i modi incongrui di comportamento quotidiano.

DE PROBATIONE

14) Nelle fattispecie di incapacità consensuale primo mezzo probatorio è costituito dall'esame giudiziale delle parti e dei testi attraverso cui pervenire alla ricostruzione dei fatti, ossia le condotte del soggetto presunto incapace, per verificare se esse abbiano determinato una volontà consensuale insufficiente oppure integrino eventuali violazioni di doveri connessi allo stato di vita coniugale. Nell'accertamento giudiziale, teso alla ricostruzione dei fatti, precisati nelle loro coordinate di tempo, di frequenza, di eventuale ripetizione, un certo rilievo deve essere attribuito alle dichiarazioni dell'altro coniuge e alle deposizioni testimoniali, circa gli atteggiamenti o i comportamenti anomali del soggetto, sia prima della celebrazione del matrimonio, sia durante lo svolgimento della vita coniugale. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni devono riguardare il vissuto biografico, il contesto

familiare e la vita coniugale del soggetto, e precisare soprattutto le dinamiche psichiche inadeguate nell'elaborazione del consenso.

15) Altro strumento probatorio indispensabile, richiesto dalla legge (cfr. can. 1574), è la perizia, ausilio tecnico utile alla qualificazione psichica dei fatti emersi in sede giudiziale. Infatti, la valutazione della capacità consensuale del nubente richiede un chiarimento di carattere diagnostico del disturbo psichico riscontrato. Compito del perito è quello di prospettare la situazione psicologica della persona al momento del consenso e di accertare l'esistenza di perturbazioni psichiche nel nubente, chiarendone la natura, l'origine, la gravità, l'evoluzione nel tempo dei sintomi, l'influsso nel processo di formazione del consenso al tempo della celebrazione del matrimonio e nell'assunzione e nell'adempimento degli oneri essenziali del matrimonio (cfr. coram Funghini, 25 ianuarii 1995, in *R.R.Dec.,* vol. LXXXVII, p. 79, n. 7). La perizia, attività complessa che comprende l'esame delle tavole processuali e degli altri documenti depositati in atti (cfr. can. 1577 §2), il colloquio clinico con il periziando e la possibilità di ricorrere ai tests psicodiagnostici, sempre utili nel lavoro di esplorazione psichica, risulta quanto mai importante, perché offre conoscenze specialistiche che il giudice non possiede. Le conclusioni peritali, comunque, non devono essere assunte acriticamente o respinte immotivatamente dal giudice. Per una adeguata valutazione della perizia, infatti, a lui spetta vagliare il procedimento tecnico utilizzato, l'aderenza agli atti dei fatti

che supportano la diagnosi peritale e la correttezza antropologica.

IN FATTO

Grave difetto di discrezione di giudizio dell'attrice ed incapacità della stessa ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 2 e 3).

16) Il Collegio, dopo aver valutato diligentemente le tavole processuali, ritiene di aver raggiunto la certezza morale sul grave difetto di discrezione di giudizio ed incapacità dell'attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica.

17) Dall'esame degli atti e delle prove addotte il Collegio giudicante ha raggiunto la certezza morale della nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio dell'attrice circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente (can. 1095, n. 2) e per incapacità della medesima parte ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3), capi che saranno trattati congiuntamente.

Il convenuto non ha partecipato al giudizio, limitandosi ad inviare una missiva dove scrive: "Concordo totalmente con il contenuto del libello ricevuto e preciso di non aver vissuto mai alcuna "condivisione vera relazionale", restando fermi nella propria vita individuale... Vi comunico di non aver alcun interesse a comparire in

questa causa né ora e né in seguito" (Summ. p. 83). La parte convenuta è stata dichiarata assente (cfr. Summ. p. 86).

18) L'esame della prova testimoniale non può che soffermarsi, prima di tutto, sulle relazioni familiari primarie, in particolare con la figura paterna, e sulla storia biografica della S., così come delineate nelle tavole processuali, poiché senza dubbio hanno impattato sull'evoluzione della strutturazione della personalità della parte attrice con una inevitabile ripercussione sull'orientamento del rapporto affettivo in senso matrimoniale e sulla decisione nuziale. Nella sua dichiarazione giudiziale la donna riferisce di essere cresciuta in un contesto familiare rigido e sostanzialmente privo di dialogo, calore affettivo e gesti di tenerezza, caratterizzato dalla severità del padre, uomo dall'indole autoritaria e decisionista, che ricorre a metodi educativi coercitivi. In proposito, l'attrice dichiara: *"Ho avuto due genitori anaffettivi e mia madre è stata sempre succube di mio padre, tant'è vero che ha accettato circa nove allontanamenti di mio padre, il quale poi, intratteneva altre relazioni"* (Summ. 89/4). Ed ancora: *"Mio padre, oltre ad essere una persona anaffettiva, era molto autoritario, decisionista ed egocentrico e ci ha sempre condizionato negativamente nelle nostre scelte"* (Summ. 89/4). Il comportamento prepotente e duro del padre impedisce la creazione di un legame sano e rassicurante, generando al contrario nell'attrice timore e paura, inducendola a chiudersi in se stessa, accentuando un senso di vuoto e solitudine, favorendo l'introversione, compromettendo la

sua serenità e inibendo lo sviluppo di una personalità equilibrata e autonoma, nonché la predisposizione all'apertura e all'espansività nei rapporti sociali.

Non secondaria è la precaria condizione fisica della donna, in quanto, quando è piccola, è colpita da un inizio di strabismo. Inizia una peregrinazione per medici fino a giungere all'intervento nel '96. Negli anni precedenti porta sempre il bendaggio alternato ed è presa in giro dai compagni.

Negli anni di scuola superiore, ella ha frequenti mal di testa e scopre un adenoma ipofisario, che richiede un intervento chirurgico nell'aprile del 2014. Suo padre sottovaluta e sminuisce, pensando sia un modo per reagire ai problemi di amore; torna a casa quando la figlia scopre il problema e di lì a pochi mesi scopre, a sua volta, di avere un tumore che lo porta alla morte tre anni dopo.

In sostanza, l'attrice cresce in un nucleo familiare disfunzionale, all'interno del quale mancano le manifestazioni emotive, l'espressione dell'affettività, l'attenzione, la vicinanza, la dedizione, l'ascolto e la comunicazione.

19) I testi intervenuti in giudizio confermano il quadro sin qui delineato, presentando in modo unanime l'indole introversa e remissiva dell'attrice, l'ambiente familiare rigido e anaffettivo, l'impostazione educativa austera, la relazione conflittuale, problematica e disfunzionale tra S. e la figura paterna. Concordemente la donna viene tratteggiata come *"una persona fragile, insicura e ha*

bisogno conferme e non sa stare da sola" (Summ. 93/4) e come una persona "*chiusa e fragile*" (Summ. 97/4). *di* Quanto all'ambiente familiare di un certo spessore è la lettera della madre dell'attrice, che descrive bene il clima che si respira in casa e il disagio di S. nel rapporto con il padre. In proposito, la madre della donna, dichiara: *"Anche quando sono nate le bambine e nonostante il benessere economico, mio marito ha sempre pensato a se stesso, trascurando me e le nostre figlie... Tutto questo ha creato in loro, in particolare a mia figlia S., una fragilità interna che ha manifestato nel non voler stare mai da sola..."* (Summ. p. 101). La testimonianza della sorella di S. ha una sicura rilevanza probatoria non solo perché corrobora la dichiarazione giudiziale dell'attrice, ma soprattutto perché è in grado di illustrare le dinamiche familiari con gli occhi di chi, ancora bambina, insieme alla sorella ha vissuto in prima persona situazioni di vita domestica anche drammatiche. A riguardo, durante la sua deposizione ella ricorda: *"Mio padre è stato molto autoritario e decisionista. Soprattutto S. non ha mai avuto la possibilità di fare scelte libere"* (Summ. 93/4). Proseguendo la sua testimonianza, la sorella dell'attrice si sofferma anche su una fase molto critica della vita familiare, che denota in modo lampante la disfunzionalità dei rapporti all'interno del nucleo domestico e le conseguenze deleterie dei comportamenti della figura paterna (cfr. Summ. 93/4).

Dalle deposizioni testimoniali, dunque, emerge chiaramente che la relazione disfunzionale instaurata con i genitori, in special modo con la figura paterna, ha

severamente condizionato lo sviluppo psicologico e il percorso di crescita di S., impedendole di maturare un'emotività integrata ed una personalità equilibrata.

20) Il colloquio clinico, avuto durante l'attività peritale, conferma i fatti riferiti nelle dichiarazioni giudiziali, riuscendo ad illustrare con maggiore precisione la qualità del legame di attaccamento alle figure genitoriali. Soffermandosi sulle dinamiche interne al nucleo parentale, il perito osserva che la coppia genitoriale ha costruito un rapporto inadeguato e disfunzionale con la figlia, caratterizzato dai diversi abbandoni del tetto coniugale del padre, e dalla passiva accettazione della situazione familiare da parte della madre, dalla quale ha ricevuto freddezza, piuttosto che tenerezza e calore emotivo, ed ha interiorizzato la remissività e la predisposizione alla sopportazione rassegnata. Infatti, durante il colloquio l'attrice ha messo in risalto anche le carenze della figura materna, a cui S. riconosce di aver condiviso la sua stessa triste sorte, ma alla quale contesta pure un atteggiamento svalutante e giudicante nei suoi confronti, nonché la tendenza a farle assumere, come lei stessa faceva con il marito, comportamenti di accondiscendenza, compiacenza, sottomissione e obbedienza remissiva, mai offrendo nella relazione materna tutela emotiva ed uno spazio di protezione, che le permettesse di promuovere la libertà di esprimersi senza la paura e il timore di ripercussioni negative. I rapporti impostati in modo distorto dai genitori, quindi, hanno generato nella giovanissima S. un senso di rifiuto e di svalutazione, causando in lei vissuti emotivi di

inferiorità, inadeguatezza e scarsa autostima, inducendola a sviluppare sfiducia nelle proprie capacità e poca considerazione di sé. Sperimentare rifiuto, umiliazioni e discriminazioni da parte delle figure di riferimento, che sono la fonte principale per la costruzione dei modelli operativi interni e delle immagini relative a se stessi e agli altri, dunque, ha comportato in S. l'interiorizzazione di immagini negative di sé, associate a paura a stare da sola e senso di inutilità. Infatti, nemmeno la scoperta dell'adenoma le consente di sentire la vicinanza del padre, che assume un atteggiamento squalificante e riduttivo, sminuendo il problema.

Opportunamente nella sua relazione il consulente tecnico d'ufficio approfondisce gli effetti sull'assetto psicologico dell'attrice degli episodi traumatici da lei vissuti durante la sua infanzia. Il perito chiarisce che l'esposizione a traumi interpersonali, causati dall'atteggiamento del padre e dai continui episodi di allontanamento agiti nel contesto delle relazioni con chi avrebbe dovuto prendersi cura di lei, ha generato nell'attrice la disregolazione nella sfera emotiva, nelle funzioni biologiche, nell'area comportamentale e cognitiva, nelle relazioni interpersonali e nella percezione di sé, la presenza di attribuzioni ed aspettative negative e la presenza di problematiche nel funzionamento globale, familiare, sociale e scolastico. Il trauma interpersonale ha così alterato e compromesso lo sviluppo e il funzionamento psicologico dell'attrice, impedendo il conseguimento delle principali tappe evolutive per una strutturazione ben compensata ed

equilibrata della personalità. La responsività inadeguata delle figure primarie di accudimento, pertanto, ha influito negativamente sullo sviluppo psicologico dell'attrice e sulla qualità dell'impostazione delle dinamiche relazionali. Infatti, il contesto parentale non ha consentito a S. di vivere *quell'iter* evolutivo adeguato al raggiungimento di un equilibrio psico-fisico e relazionale, né l'ha aiutata a crescere armonicamente nell'autostima, nella fiducia, nello sviluppo dell'indipendenza psicologica, nell'autonomia di giudizio e nella capacità di decidere.

La scoperta poi, della sua malattia induce il padre a restare a casa. S. può finalmente stabilire con lui una maggiore vicinanza, può prendersi cura di lui, con un'inversione dei ruoli. Dopo poco tempo, ella, però, si trova a fronteggiare la morte del padre e la fine di una relazione affettiva. Reagisce con distacco emotivo e si chiude in se stessa. Non accetta l'idea di averlo perso dopo aver costruito con lui per la prima volta una forma di vicinanza.

21) In questa cornice si inserisce l'incontro e la conoscenza delle parti. Infatti, pochi mesi dopo questi eventi, ella incontra il convenuto. Si attacca subito a lui, attratta dalla simpatia e dalla sua capacità di darle attenzioni. L'incipit della relazione pone in evidenza da un lato il bisogno di leggerezza, dall'altro la permanenza del bisogno emotivo profondo di riconoscimento.

Nella sua dichiarazione giudiziale l'attrice, dopo aver richiamato le circostanze della fase iniziale della relazione instaurata con il convenuto, riferisce cosa ha suscitato il

suo interesse e l'ha attratta di quel giovane: *"Sin da subito sono rimasta colpita da G. per la sua allegria, simpatia e per le attenzioni che mi mostrava, di cui avevo tanto bisogno"* (Summ. 88/3). Cresciuta con un padre dal temperamento particolare, e costretta a vivere in un ambiente familiare rigido ed oppressivo, l'attrice si lascia subito conquistare dall'affabilità, dall'espansività e dall'allegria del convenuto, che le permette di trascorrere del tempo in modo spensierato e allegro. Si tratta evidentemente di sensazioni frivole, che però hanno spinto l'attrice ad iniziare una relazione affettiva con il convenuto.

Sin da subito, la relazione assume la forma di un sodalizio: entrambi i giovani condividono una storia dolorosa e cercano sostegno e supporto reciproco. S. aiuta G. a recuperare il rapporto con il padre e a trovare lavoro, G. l'aiuta ad uscire di casa, a tornare a vivere. G. la fa sentire importante. Le attenzioni si giocano soprattutto sul piano materiale. E' importante notare che da subito la dimensione del desiderio, dell'attrazione, del piacere sono per S. eluse. L'esclusione della passione caratterizza immediatamente quella relazione come basata su un transfert genitoriale. G. le da ciò che suo padre non è riuscito a darle: sicurezza, protezione, presenza e costanza.

Il rapporto tra S. e G. non appare, dunque, come una scelta matura, ponderata e consapevole da parte dell'attrice, ma solo il mezzo attraverso cui trovare piccole risposte ai suoi bisogni affettivi, rimasti insoddisfatti nel nucleo familiare. Inoltre, l'esigenza di trovare una persona

che le garantisse leggerezza e serenità, distraendola dai patimenti sopportati nel nucleo familiare d'origine, impediscono a S. di soffermarsi a valutare la personalità del convenuto nella sua complessità, di dare il giusto peso agli aspetti negativi del carattere e di prendere in considerazione anche la dimensione del desiderio e dell'attrazione. In proposito, infatti, l'attrice dichiara: *"Ben presto la relazione è diventata abitudinaria ed è stata caratterizzata soprattutto dalla mancanza di passione da parte di entrambi per cui i rapporti intimi erano rari..."* (Summ. 89/6). E poi: *"Non ero innamorata di G. e, pur non provando passione nei suoi confronti, ho continuato a portare avanti il rapporto perché avevo paura di rimanere sola e avevo bisogno di una figura maschile al mio fianco"* (Summ. 89/6). La frequentazione dei giovani non aiuta S. a realizzare un adeguato cammino di conoscenza del fidanzato e a sperimentare convenientemente il funzionamento del rapporto di coppia. Riguardo al tempo del fidanzamento e alla qualità della relazione, così l'attrice si esprime: *"Desideravo di più da quel rapporto, ma mi sono dovuta accontentare"* (Summ. 33,7). Quindi, quando S. inizia a cogliere i segnali della disfunzionalità della coppia, la donna non è in grado di divincolarsi da quella relazione affettiva, mancando di figure di supporto che la aiutino a valutare e discernere le dinamiche interne al rapporto con il fidanzato e ad assumere con determinazione le decisioni conseguenti.

Da ciò ne consegue con evidenza che nell'avvio e nella prosecuzione della relazione con il convenuto

determinanti sono state le lacune interiori patite dall'attrice, che la inducono ad affidarsi ad una persona che erroneamente presumeva avrebbe potuto colmare i suoi bisogni affettivi. Un tale approccio è sintomatico dell'assoluta mancanza di adeguata ponderazione da parte di S. riguardo alla relazione affettiva instaurata con G., che le impedisce di rendersi conto che il rapporto è impostato secondo dinamiche altamente disfunzionali.

22) I testi intervenuti in giudizio riferiscono con dovizia di particolari riguardo alla fase pre-nuziale della relazione delle parti in causa, poiché l'attrice condivide molto del proprio vissuto con i suoi familiari. Le notizie riferite durante le deposizioni testimoniali conservano dunque un peso probatorio, poiché suffragano la versione fornita dall'attrice. La sorella di S. riferisce: *"Ben presto la relazione è diventata abitudinaria, senza slanci e passioni. Gli atti intimi erano rari in quanto mia sorella non ha mai nutrito un vero sentimento nei suoi confronti…. Credo che G. non fosse capace di manifestare i suoi sentimenti"* (Summ. 94/6). L'interesse probatorio delle deposizioni dei testi consiste nella conferma della ragione che induce S. a dare inizio e a proseguire la sua relazione con il convenuto. Infatti, N. dichiara: *"Tutti noi avevamo qualche perplessità sulla relazione che S. aveva iniziato perché proveniva da un precedente fidanzamento e aveva subito qualche mese prima la morte del padre. Questi due avvenimenti avevano acuito in lei la sua insicurezza e fragilità, per cui si è gettata subito nella nuova relazione"* (Summ. 97/5). E ancora: *"Mi*

sono sempre sembrati due amici più che una coppia. Non li ho mai visti darsi un bacio" (Summ. 98/6).

E' chiaro che inizialmente il convenuto riesce ad affascinare S. e a fare breccia nel suo animo per la condizione di fragilità della medesima. Le tavole processuali, dunque, evidenziano come S. non si preoccupi di coltivare la relazione interpersonale, di costruire una intesa reciproca attraverso il confronto serio e di valutare le dinamiche relazionali di coppia.

Un altro elemento particolarmente importante è rappresentato dall'intervento per l'adenoma ipofisario, che pone l'attrice in una condizione di vulnerabilità e di pericolo e vede G. dedicarsi a lei con grande trasporto. Quell'evento determina nella giovane un profondo sentimento di gratitudine, che svolge un ruolo determinante e una funzione condizionante rispetto alla scelta del matrimonio.

23) Durante l'escussione giudiziale l'attrice chiarisce che l'impulso all'orientamento matrimoniale della relazione non parte da lei ma dal convenuto. A riguardo, S. dichiara: *"Feci presente a G. che lui non aveva mai avanzato una proposta di matrimonio, per cui egli provvide subito a regalarmi un anello di fidanzamento"* (Summ. 90/7). Relativamente al matrimonio, S. comunque ha modo di illustrare quali siano le sue intenzioni e di spiegare soprattutto le motivazioni che sono sottese alla sua adesione alla decisione del fidanzato: *"Accettai la sua proposta perchè avevo nei suoi confronti un debito di riconoscenza per i sacrifici e le attenzioni che mi aveva*

mostrato in occasione di un intervento chirurgico..." (Summ. 90/7). Nel comportamento dell'attrice si coglie chiaramente che la scelta nuziale da parte della donna è superficiale, non lucida, tutt'altro che ben ponderata, apparendo piuttosto come un ingenuo ed affrettato tentativo di soluzione del suo stato di malessere patito in famiglia. La donna non ha guardato in faccia la realtà: avendo accreditato il fidanzato di quel tanto di valore necessario ai suoi bisogni psichici interni, S. crede che sposando G. avrebbe realizzato il suo sogno e la sua vita sarebbe cambiata, mostrando in modo evidente tutta la sua immaturità. L'attrice denota pure un'assoluta mancanza di realismo, se è vero che non è in grado di dare il corretto apprezzamento all'interesse del convenuto per la sua malattia, oltre che a quegli aspetti della personalità dell'uomo, che permettevano già allora di essere certi che non avrebbe avuto quel matrimonio un esito felice che tanto sognava. Inoltre, è la stessa attrice ad ammettere in sede giudiziale la propria incapacità a discernere il suo mondo interiore e a ponderare il progetto matrimoniale che si accingeva ad abbracciare: *"Tra di noi non avevamo maturato alcuna scelta ponderata e consapevole circa il matrimonio. Almeno per me, le nozze servivano a riempire un vuoto affettivo che ancora continuavo a vivere"* (Summ. 90/9). L'inadeguatezza della capacità estimativa del disegno nuziale da parte dell'attrice si radica pure su una distorsione del modello matrimoniale, come S. ammette: *"Durante il corso (prematrimoniale) ci fu chiesto il motivo per cui ci sposavamo ed entrambi ricordo che*

rispondemmo che era a seguito dell'intervento chirurgico che avevo subìto" (Summ. 90/8).

Le parole dell'attrice mettono in rilievo che il matrimonio veniva da lei pensato non tanto come costruzione e realizzazione di un rapporto equilibrato sul piano affettivo, che implica donazione spontanea e reciproca degli affetti, né come luogo esistenziale dove assaporare la gioia e promuovere la crescita personale e di coppia, quanto invece come un segno di gratitudine verso il fidanzato e come momento di emancipazione dalla mamma. Ella non considera il matrimonio sacramentale nel suo significato e nel suo valore e non interiorizza l'idea dell'amore coniugale. In questo si ravvede una certa superficialità.

24) Come prima già esposto, in giudizio i testi riferiscono fatti e circostanze riguardo al tempo del fidanzamento e alla decisione nuziale. Essi conoscono il mondo interiore dell'attrice, le problematiche della vita di coppia, le intenzioni matrimoniali ed eventuali dubbi e riserve maturati dalla donna. E sottolineano che l'insicurezza e la paura di rimanere sola non le hanno consentito di sottrarsi alla scelta nuziale, sottolineando cosi una libertà interiore dell'attrice coartata. Le risultanze istruttorie fin qui riportate, in sostanza, mettono in luce che la relazione sentimentale instaurata con il convenuto e la successiva scelta nuziale non sono il frutto di un processo elettivo compiuto e libero, ma condizionato dal vissuto e dalla personalità ancora immatura dell'attrice. Il senso di fragilità, la necessità di appagare i propri bisogni affettivi, la

carenza di realismo hanno impedito all'attrice di dare il giusto peso agli aspetti negativi della personalità del fidanzato e hanno indotto a sottovalutare i limiti e le difficoltà oggettive del rapporto di coppia, attestando una grave carenza di capacità estimativa in ordine alla relazione affettiva, alla decisione nuziale e al progetto matrimoniale.

25) Ai fini del giudizio della fattispecie in esame, come già detto, utile si è rivelata l'indagine peritale, che ha evidenziato gli aspetti disfunzionali ed anomali della personalità dell'attrice all'epoca della scelta matrimoniale, nonché l'incidenza sul processo critico, decisionale ed elettivo. Infatti, nella sua relazione il perito sostiene che al momento della celebrazione del matrimonio l'attrice "presentasse una personalità immatura, con un funzionamento di tipo passivo accondiscendente... Ella presentava uno stile evitante. I diversi traumi non elaborati... hanno determinato comportamenti volti ad ottenere dal fidanzato affetto, rassicurazione e protezione... Altro fattore condizionante la libertà interna è stato il sentimento di gratitudine per le cure e le attenzioni ricevute dal fidanzato in occasione dell'intervento chirurgico subìto..." (Summ. p. 32). L'anomalia presentata dall'attrice ha avuto origine nell'ambiente familiare profondamente problematico e prima ancora nel legame di attaccamento insicuro-ambivalente, che si era creato tra genitori e figlia e che ha costituito la base su cui la donna ha incanalato le vicende emozionalmente significative della propria vita affettiva con il convenuto. A parere del

consulente tecnico l'assetto psicologico dell'attrice, caratterizzato da una personalità fragile, formalmente dipendente e compiacente, insicura ed ansiosa, ha compromesso gravemente le sue facoltà critiche e volitive in relazione alla scelta matrimoniale, poiché le esperienze traumatiche vissute nell'infanzia hanno privato la donna della tranquillità necessaria per elaborare un giudizio pratico in merito al matrimonio ed hanno ostacolato il corretto esame della realtà. Pertanto, i conflitti interiori dovuti ai vissuti traumatici dell'infanzia hanno interferito gravemente con il funzionamento psichico dell'attrice, pregiudicandone irrimediabilmente la determinazione, l'attitudine a prendere decisioni e la capacità di definire la propria volontà. In poche parole, la significativa alterazione psichica ha influito in maniera rilevante sulla capacità elettiva dell'attrice: non disponendo di una adeguata libertà interiore, di fatto S. non ha potuto scegliere il suo stato di vita in modo libero e con un'appropriata autonomia interna.

26) La condizione psichica deficitaria di S., così strutturata a causa dei carenti legami affettivi con le figure parentali primarie, ha reso l'attrice inadeguata anche ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio e a realizzare con il coniuge una vera comunione di vita. Nella sua dichiarazione giudiziale l'attrice ha riconosciuto ed ammesso le problematiche coniugali, attribuendone la responsabilità anche a se stessa e già durante il viaggio di nozze non vi è un'apertura ad un'intimità sessuale più profonda. Durante la vita coniugale, i rapporti intimi sono estremamente rari. Proseguendo la sua dichiarazione

giudiziale, l'attrice evidenzia la distanza emotiva con il convenuto che la pone gradualmente nella stessa situazione di solitudine che aveva cercato di risolvere sposandosi. Ella non riesce a risolvere le situazioni problematiche e fa ricorso a modalità evitanti. Nel 2019, allaccia una relazione extraconiugale con un uomo sposato e con un figlio. A marzo del 2020, l'attrice si sottopone ad una risonanza di controllo e il medico, alla presenza di G., le raccomanda di fare approfondimenti ginecologici, in quanto, in ragione dell'adenoma, non avrebbe potuto avere figli. Nonostante i rapporti tra di loro non siano protetti, lei, infatti, non rimane incinta. Qualche giorno dopo ha un rapporto col collega e rimane incinta. Ignaro di tutto, G. è felicissimo, mentre lei non accetta quella gravidanza e ne parla col padre biologico che propone l'aborto ma lei, nonostante tutto, si rifiuta. A novembre del 2020 nasce una bambina. A febbraio del 2021, l'attrice vuole il test del DNA da cui si evince che non è figlia di G. Entra in una forte depressione post-partum, in quanto non accetta la bambina. Quando confessa tutto al marito, questi decide di rimanere a casa ma ad aprile del 2021 S. inizia l'azione di disconoscimento della paternità e si sottopongono tutti e tre al test del DNA. Intanto, S. intraprende un percorso religioso e insieme intraprendono un percorso di coppia. Sembra che tutto vada bene ma verso la fine del procedimento di disconoscimento della paternità c'è un progressivo declino fino a maggio del 2023, quando il convenuto decide di lasciare la casa coniugale.

Anche le deposizioni testimoniali riferiscono un rapporto coniugale complesso e difficoltoso e confermano la presenza di serie criticità nel rapporto coniugale, dovute al comportamento di entrambi. I testi evidenziano anche la superficialità dell'attrice nell'affrontare la vita matrimoniale e la mancanza di atteggiamenti di vicinanza ed affetto dei coniugi.

27) Può sembrare sorprendente che S. abbia protratto la convivenza matrimoniale per ben sette anni, tollerando così a lungo un rapporto coniugale frustrante ed inappagante. Anche in questo caso bisogna tenere in debito conto l'alterata condizione psichica dell'attrice, ma soprattutto l'esempio di vita matrimoniale ricevuto nella propria famiglia di origine e il modello di relazione coniugale appreso dalla madre, che la donna ha sostanzialmente riprodotto nel rapporto con il marito, come ella stessa attesta in sede giudiziale. La vicenda personale e matrimoniale attesta che l'attrice, incapace di amare in modo maturo, scarsamente valorizzata come coniuge, frustrata dall'atteggiamento apatico, incurante, freddo e indifferente del marito, è stata del tutto inadeguata a realizzare un rapporto coniugale paritario e sintonico e a costituire una comunione intima e amorevole, fatta di un mutuo scambio che incentivasse la reciproca crescita e promozione. Pur vivendo in una persistente condizione di delusione, insoddisfazione e totale assenza di comunicazione affettiva, S. è stata disposta a sopportare tutto, ritenendo che in fondo questo fosse il modo corretto di costruire la vita coniugale, astenendosi dall'esigere da lui

quel coinvolgimento e quel calore emotivo, che potessero gratificare i suoi bisogni affettivi. In sostanza, l'attrice, dominata da una costitutiva remissività, fragilità e immaturità affettiva, ha accettato passivamente di patire da parte del marito indifferenza, vuoto emotivo e solitudine, mancando del tutto della capacità di attivare all'interno della relazione di coppia quello scambio paritario, equilibrato e reciproco attraverso cui riuscire a realizzare un'autentica, profonda, coinvolgente e soddisfacente comunione di vita coniugale.

28) Nella sua relazione il perito evidenzia non solo l'insufficienza del consenso per un difetto di discrezione di giudizio dell'attrice, ma anche l'inefficacia del consenso per l'incapacità della medesima parte ad assumere gli oneri essenziali del connubio coniugale. Secondo il competente parere del consulente tecnico di parte, la condizione psichica di immaturità affettiva dell'attrice ha significativamente inficiato la capacità della donna in ordine alla condivisione e alla costituzione di una pur minimale comunione di vita e di amore con il marito. In particolare, S. era del tutto inadeguata a realizzare un vero rapporto sponsale caratterizzato dalla reciproca integrazione e dal mutuo perfezionamento, per l'inettitudine ad articolare una relazione affettiva simmetrica e paritaria e ad adottare scelte e comportamenti che potessero favorire la realizzazione del bene di entrambi, anche e prima di tutto di se stessa.

29) Nelle *Animadversiones* il Difensore del Vincolo chiede si "rimette all'illuminato e sereno giudizio del

Rev.mo Organo Giudicante" (Oss. p. 10), ritenendo gli elementi probatori sufficienti a raggiungere la certezza morale della nullità del matrimonio per la sussistenza nella parte attrice di un grave difetto di discrezione di giudizio e di una incapacità all'assunzione degli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica.

30) Dunque, i capi sono moralmente e processualmente provati, nell'attrice.

31) Le quali cose esposte in diritto ed in fatto, Noi sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

"CONSTA DELLA NULLITA' DEL MATRIMONIO PER GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO DA PARTE DELL'ATTRICE CIRCA I DIRITTI E I DOVERI MATRIMONIALI ESSENZIALI DA DARE E ACCETTARE RECIPROCAMENTE (CAN. 1095 N. 2);

CONSTA DELLA NULLITA' DEL MATRIMONIO PER INCAPACITÀ DA PARTE DELL'ATTRICE AD ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO PER CAUSE DI NATURA PSICHICA (CAN. 1095 N. 3)".

Pertanto ai dubbi concordati si risponde:

AFFERMATIVAMENTE, AL PRIMO,

AFFERMATIVAMENTE, AL SECONDO.

Le spese processuali sono liquidate secondo il tariffario del tribunale e delle Norme della CEI e sono poste a carico della parte attrice.

Si fa divieto all'attrice S. di contrarre nuove nozze senza la previa consultazione del Tribunale che ha emesso la sentenza, ai sensi dell'art. 251 § 1 della Istruzione Dignitas Connubii.

Così sentenziamo. Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, § 2, MI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 – 1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, § 1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, CDC).

Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (Can. 1679, MI).

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese il giorno 4 giugno 2024

Sac. --- , Preside del Collegio

Dott. Antonio Lia, Ponente

Sac. --- , Giudice

--- , Notaio

Si attesta che la sopra estesa sentenza è stata notificata agli aventi interesse in data

Il Cancelliere